



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente (relatore)
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Andrea DI RENZO	Primo Referendario
Chiara GRASSI	Primo Referendario
Federica LELLI	Referendario
Vitaliana VITALE	Referendario

nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2026 sulla **programmazione delle attività di controllo per l'anno 2026** ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e, in particolare, l'articolo 3, commi 4, 5 e 6;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante le modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e le sue successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di omogeneizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO l'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'art. 33, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che attribuisce ai collegi costituiti presso le Sezioni regionali di controllo la verifica di conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;

VISTO il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2015, n. 125 e, in particolare, l'art. 11, comma 8, il quale stabilisce che la Corte dei conti compie verifiche a campione, anche tramite la Guardia di Finanza, sulla regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, gli articoli 5, 11, 20 e 24, che prevedono la trasmissione alla Sezione dei provvedimenti riguardanti, rispettivamente, l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta, la composizione dei consigli d'amministrazione, la razionalizzazione periodica e la revisione delle partecipazioni;

VISTI il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 nonché il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 recante, fra l'altro, ulteriori interventi urgenti per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

VISTI il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTA la legge 5 agosto 2022, n. 118, che ha modificato l'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, commi 3 e 4;

VISTA la legge 7 gennaio 2026, n. 1, che ha modificato la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 5, commi 2 e 3, secondo cui le Sezioni regionali deliberano annualmente i programmi di controllo e li comunicano ai Presidenti dei Consigli regionali e ai Presidenti dei Consigli delle Autonomie, ove istituiti;

VISTA la propria deliberazione n. 7/2025/INPR, depositata in data 30 gennaio 2025, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2025;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 26/SSRRCO/INPR/2025, depositata in data 19 dicembre 2025, con la quale è stata approvata la programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2026;

VISTA la deliberazione n. 50/2024/CCC del Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato "Linee guida metodologiche del controllo concomitante nell'ambito degli standard internazionali";

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 1/INPR/2026, depositata in data 27 gennaio 2026, con la quale è stato approvato il programma delle attività per l'anno 2026, in particolare, con riguardo alle attività di indirizzo e coordinamento delle Sezioni regionali;

VISTA l'ordinanza n. 5/2026, depositata in data 5 febbraio 2026, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha convocato la Sezione in data odierna;

VISTA la disciplina normativa in materia di attribuzione di funzioni e compiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, puntualmente richiamata nell'allegato programma (all.1);

ATTESO che le Sezioni regionali di controllo deliberano i propri programmi di controllo previa analisi di fattibilità e nel rispetto del quadro di riferimento programmatico definito dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nonché dalla Sezione autonomie con riguardo alla funzione di coordinamento delle Sezioni regionali;

ATTESO altresì che il documento programmatico annuale mira a rendere edotti i destinatari degli obiettivi e delle linee operative fondamentali in coerenza con le quali opererà la Sezione nel corso dell'anno;

UDITO il Presidente relatore;

DELIBERA

È approvato l'allegato programma dei controlli per l'anno 2026 della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo (allegato 1), che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

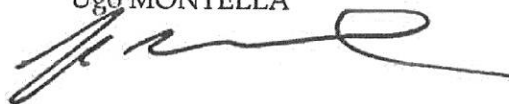
ORDINA

la trasmissione di copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali della Regione Abruzzo, ai Presidenti dei Consigli comunali e ai Sindaci dei Comuni dell'Abruzzo, ai Presidenti delle Province dell'Abruzzo, ai Direttori generali degli Enti del Servizio sanitario regionale e alla GSA.

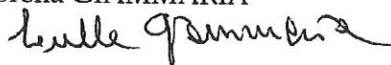
Dell'adozione della presente deliberazione verrà altresì data comunicazione al Presidente della Corte dei conti.

Così deliberato nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2026.

Presidente ed estensore
Ugo MONTELLA



Depositata in Segreteria il 12 febbraio 2026
Il Funzionario preposto all'Ufficio di supporto
Lorella GIAMMARIA



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ABRUZZO

PROGRAMMA DEI CONTROLLI PER L'ANNO 2026 DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ABRUZZO

1. NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI

1.1. Controllo preventivo e successivo di legittimità sugli atti.

La Sezione svolgerà il controllo preventivo e successivo sugli atti degli organi dello Stato aventi sede nella Regione e sui decreti di accertamento dei residui (DAR), ai sensi dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dell'art. 10 del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, e su quelli degli enti locali di cui all'art. 3, comma 1-*quater*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificata dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1.

1.2. Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

La Sezione effettuerà il controllo:

- sui rendiconti dei funzionari delegati operanti in Abruzzo ai sensi del d.lgs. 123/2011 e del d.P.R. n. 367/1994;
- sui pagamenti delle competenze fisse e accessorie del personale delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (ordinativi collettivi di pagamento) ai sensi degli artt. 11 e 13 *bis* del d. lgs. 30 giugno 2011, n. 123;
- a campione sulle contabilità speciali dei Commissari ex art. 27 del d. lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, ai sensi dell'art. 11 e successivi del d. lgs. 30 giugno 2011, n. 123;
- a campione sulle contabilità speciali dei Commissari straordinari ex art. 27 del d. lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, ai sensi dell'art. 11 e successivi del d. lgs. 30 giugno 2011, n. 123.

2. NEI CONFRONTI DELLA REGIONE

2.1. Verifica sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali di spesa e sulle tecniche di quantificazione degli oneri

La Sezione approverà la relazione prevista dall'art. 1, comma 2, del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, concernente le leggi regionali emanate nel corso del 2024, antecedentemente all'avvio delle attività istruttorie inerenti al giudizio di parificazione.

2.2. Esame del rendiconto generale per il 2025

La Sezione, ai sensi dell'art. 1, commi 3, 4, 7, del d.l. n. 174 del 2012, esaminerà il questionario relativo al rendiconto del 2025.

Gli esiti del controllo – di questo e di altri settori dell'attività gestionale – confluiranno nella relazione di parificazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2025.

2.3. Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione per l'anno 2025 e relazione sulla legittimità e regolarità della gestione

La Sezione procederà al giudizio teso alla parificazione del rendiconto generale della Regione per l'anno 2024 e a redigere la relazione sulla legittimità e regolarità della gestione ai sensi dell'art. 1, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del d.l. n. 174 del 2012.

La Sezione avrà cura di verificare la gestione finanziaria ed economico patrimoniale, ivi inclusa l'osservanza dei vincoli in tema d'indebitamento e la sua sostenibilità, la tempestività dei pagamenti, la gestione del Servizio sanitario regionale con particolare attenzione alla mobilità sanitaria regionale, al rispetto dei LEA e alle politiche di abbattimento delle liste di attesa, al riordino della rete ospedaliera, alla spesa edilizia sanitaria e per acquisto di attrezzature e di dispositivi. Approfondimenti verranno effettuati in ordine alla struttura organizzativa, alla spesa per il personale, al funzionamento dei controlli interni, all'utilizzo dei fondi europei e di investimento e al quadro generale sullo stato di realizzazione degli interventi del PNRR. Per quel che concerne le partecipazioni in società controllate in sede di parifica verrà riportato esclusivamente il quadro generale delle partecipazioni, maggiori approfondimenti saranno oggetto di specifica deliberazione adottata all'esito dell'approvazione dei bilanci da parte delle società stesse.

In merito alle attività propedeutiche alla parifica, al campionamento e all'individuazione delle scritture contabili da verificare, saranno adottate le linee di orientamento dettate dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni n. 9 del 2013, n. 14 del 2014 e n. 10 del 2024 e continueranno ad essere utilizzate le tecniche di campionamento ispirate alle metodologie della Corte dei conti europea (*déclaration d'assurance* - DAS).

2.4. Verifiche sulla regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2025.

La Sezione effettuerà il controllo previsto dall'art. 1, commi 9, 10, 11, 12, del d.l. n. 174 del 2012, sulla regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari.

3. NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI

3.1. Controllo di regolarità contabile e finanziaria e monitoraggio sui bilanci di previsione e sui rendiconti degli enti locali e delle Province

Nel corso del 2026, la Sezione svolgerà le attività di verifica sui bilanci di previsione 2026-2028 e sui rendiconti dell'esercizio 2025 con prosecuzione delle attività di verifica anche sui rendiconti 2024 (art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994; art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266 del 2005; art. 148-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. 267 del 2000; art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003), **con priorità sugli enti che presentano squilibri economico finanziari e situazioni di particolare criticità.**

L'attività, in ossequio anche ai principi ribaditi dalle Sezioni Riunite (tra le tante SSRRCO/INPR/21; SSRRCO n. 43/2022), verrà effettuata nel dovuto rispetto al principio di attualità e tempestività dell'esame, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate, analizzando i fatti rilevanti della correttezza gestionale, anche eventualmente occorsi successivamente all'esercizio in osservazione, affinché le stesse siano di effettivo ausilio nella quotidiana attività gestionale dell'ente ed in modo tale da consentirgli di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine le patologie presenti ed addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse. Si procederà pertanto, ad un'analisi dell'andamento della gestione di cassa onde verificare l'evoluzione dei valori di entrata e di spesa, nonché l'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria. Particolare attenzione verrà poi posta alla capacità di riscossione delle entrate proprie, tributarie ed extratributarie, sia in conto competenza che in conto residui.

L'esito del controllo verrà compendiato in un provvedimento monocratico di "chiusura istruttoria" laddove dal controllo eseguito non emergano criticità di rilievo.

Laddove, invece, dall'esito del controllo emergano criticità rilevanti che impongono all'Ente particolare attenzione nella tenuta della contabilità o nella gestione, la Sezione si esprimerà mediante formale deliberazione, assunta collegialmente in Camera di Consiglio.

Nel caso, poi, le criticità rilevate assumano rilevanza tale da imporre l'adozione urgente da parte degli enti di interventi gestionali e/o azioni di riequilibrio economico finanziario, la deliberazione verrà assunta all'esito di adunanza pubblica, in contraddittorio con gli enti stessi.

Nel corso dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti territoriali, potranno essere svolte verifiche anche sulla gestione degli organismi partecipati, al fine di valutare sia eventuali ricadute sui bilanci degli enti titolari, sia le modalità di esercizio dei poteri connessi alla partecipazione societaria detenuta.

Anche sulla base degli esiti del controllo di regolarità contabile e finanziaria, il magistrato istruttore potrà procedere a selezionare alcuni enti per i quali procedere, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994 e con le modalità proprie del controllo sulla gestione, ad un approfondimento specifico di alcuni aspetti gestionali, con particolare riferimento a:

- Attività edilizia e contrattuale
- Attività di Riscossione
- Servizio raccolta rifiuti
- Riscossione sanzioni amministrative per violazione codice della strada e relativo utilizzo delle risorse
- Gestione patrimonio immobiliare
- Manutenzione stradale
- Spesa sociale
- Gestione servizi pubblici
- Attuazione progetti PNRR o PNC (art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108)

3.2. Approvazione o diniego dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) per gli enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario nonché sulle relazioni in ordine allo stato di attuazione dei piani per gli enti locali già ammessi a tale procedura.

La Sezione, ai sensi degli artt. 243-*bis* e art. 243-*quater* del Tuel, è chiamata, valutata la congruenza, ed approvare o meno i piani di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) per gli enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario nonché a monitorare semestralmente lo stato di attuazione dei piani per gli enti locali già ammessi a tale procedura al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi intermedi. La Sezione procederà alle citate incombenze nei termini di legge.

3.3. Verifica sulla legittimità e regolarità della gestione e sul funzionamento dei controlli interni delle Province e dei n. 17 Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Questa Sezione regionale, ai sensi dell'art. 148 del Tuel, esaminerà e valuterà i referti inviati dal rappresentante legale di ciascuno di essi.

3.4. Verifica degli obblighi di redazione delle relazioni di fine mandato trasmesse dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Province

La Sezione accerterà l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4 del d. lgs. n. 149 del 2011, di redazione, pubblicazione sul sito istituzionale e trasmissione delle relazioni di fine mandato da parte dei Sindaci e dei Presidenti delle Province.

3.5. Controllo sui rendiconti delle spese elettorali di partiti, movimenti e liste relative alle elezioni amministrative dei Comuni della Regione Abruzzo con oltre 30.000 abitanti.

La Sezione effettuerà detto controllo, ai sensi della legge n. 96 del 2012, con riguardo alle elezioni che si svolgeranno nel 2025.

4. NEI CONFRONTI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

4.1. Esame del bilancio preventivo e del rendiconto degli enti del Servizio sanitario regionale, della Gestione sanitaria accentrata (GSA) e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Abruzzo e il Molise. Controllo sulla gestione.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266 del 2005 e dall' art. 1, commi 3, 4, 7, del d.l. n. 174 del 2012, la Sezione, mediante l'utilizzo dei questionari/relazioni trasmessi dai Collegi sindacali e dal Terzo Certificatore per la GSA e sulla base dei bilanci dell'ultimo esercizio utile, effettuerà il controllo sulla sana gestione finanziaria degli enti del Servizio sanitario regionale. Oggetto di verifica sarà il rispetto dell'osservanza dei vincoli in tema di indebitamento e la sua sostenibilità, l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico finanziari e la coerenza dei risultati della Regione con i risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale.

Nel corso dell'attività una particolare attenzione verrà posta, per ciascun ente e con le modalità proprie del controllo sulla gestione, ad alcune delle seguenti problematiche: liste di attesa, mobilità, rispetto dei LEA, utilizzo dei c.d. gettonisti, reparti di rianimazione.

5. ALTRE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA SEZIONE

5.1. Attività consultiva

La Sezione renderà i pareri in materia di contabilità pubblica e su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del PNRR e del PNC di valore complessivo non inferiore a un milione di euro richiesti ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e dell'art. 2 della legge 7 gennaio 2026, n. 1 dai Comuni, dalle Province e dalla Regione.

5.2 Esame di conformità legislativa degli atti di costituzione o acquisizione in partecipazione di società pubbliche territoriali.

Il vigente testo dell'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016 (TUSP) prevede che gli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni dirette o indirette da parte della Regione o degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, vadano inviati alla Sezione regionale di controllo Corte dei

conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni ordine alla sostenibilità finanziaria dell'operazione e alla sua compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Questa Sezione procederà nello svolgimento di tale attività, come da indicazioni legislative.

5.3. Verifica del rispetto della normativa in materia di società partecipate, di cui al d. lgs. n. 175 del 2016 (Tusp).

La Sezione effettuerà la verifica del rispetto della normativa di cui al Tusp relativamente alle partecipate della Regione Abruzzo e degli enti locali, anche con specifico riferimento all'esame dei provvedimenti concernenti la nomina dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico, alla verifica del rispetto del divieto del c.d. soccorso finanziario, della sussistenza dei presupposti qualificanti le società *in house*, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi degli artt. 11, 14, 16 e 20 del d.lgs. n. 175 nonché ad ogni ulteriore aspetto rilevante al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio degli enti partecipanti.

5.4. Attività di controllo sulla ricostruzione *post* sisma.

Ai sensi dell'art. 11, comma 8, del d.l. n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, al fine di garantire la massima trasparenza e l'efficacia dei controlli antimafia, è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 nel territorio del Comune di L'Aquila, nel "*cratere*" (56 comuni) e anche "*fuori cratere*" (115 comuni).

In proposito è stato selezionato un campione di interventi relativi alla ricostruzione degli edifici privati e di quelli relativi alla ricostruzione pubblica, per i quali, con le modalità proprie del controllo di gestione, verrà ricostruito l'iter normativo, finanziario ed amministrativo e verificato lo stato di attuazione dei progetti.

La Sezione, con le modalità proprie del controllo di gestione, effettuerà, altresì, le seguenti indagini di carattere generale relative:

- al recupero delle somme giacenti sui conti correnti vincolati, erogate per i lavori della ricostruzione post sisma 2009;
- alla tracciabilità dei rifiuti provenienti da scavi, demolizioni e scarti di lavorazioni afferenti ai cantieri della ricostruzione post sisma 2009.

5.5. Indagine di controllo sulla gestione delle risorse idriche

La Sezione, nell'ambito dei campi di indagine sulla gestione indicati dalle Sezioni Riunite ed in aggiunta a quelle già elencate nell'ambito degli enti locali, del PNRR, del sistema sanitario e della ricostruzione post sisma, continuerà e porterà a completamento la specifica indagini sulla gestione delle risorse idriche.

L'indagine, affidata a più magistrati, si concentrerà sia sui singoli enti di gestione (Aca Spa, Cam Spa, Gran Sasso Acqua Spa, Ruzzo Reti Spa, Saca Spa E Sasi Spa) sia sull'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato dell'Abruzzo (ERSI) quale Ente Regolatore, mediante un'analisi economico finanziaria e gestionale mirata a verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e degli interventi strutturali in corso di svolgimento, con particolare attenzione a quelli tesi al contenimento della dispersione idrica.

5.6. Altre forme di controllo sulla gestione.

La Sezione si riserva l'attivazione di ulteriori forme di controllo sulla gestione ai sensi dell'art. 3, commi 4, 5 e 6, della legge n. 20 del 1994, così come anche richiamato e specificato dall'art. 2, commi 3 e 4 della deliberazione delle Sezioni riunite 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000 e s.m.i. recante il *Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*.

5.7. Ulteriori attività richieste dalle Sezioni Centrali

Compatibilmente con i numerosi adempimenti obbligatori e gli elencati compiti già istituzionalmente affidati, alcuni peculiari della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo (come quelli previsti in conseguenza degli eventi sismici del 2009), la Sezione si impegna a svolgere le attività richieste in modalità "a rete" dalle Sezioni centrali e da analoghi organismi della Corte, concordemente e preliminarmente individuate sulla base di programmi definiti o in via di definizione nel corso dell'attuazione del presente programma, avendo come riferimento la qualità della spesa e la tempestività della realizzazione dei singoli interventi.

La Sezione si riserva la modifica del presente programma, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, alla luce di eventuali nuove esigenze sopravvenute.



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario (relatrice)
Federica LELLI	Referendario

nella Camera di consiglio del 1° ottobre 2025, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2023 del **Comune di Castel Castagna (TE)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;
visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto il "*Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazione ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 23 aprile 2024, n. 8/SEZAUT/2024, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, sul rendiconto 2023, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

vista la deliberazione n. 7/2025/INPR, del 30 gennaio 2025, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "*Programma di controllo per l'anno 2025*";

vista la deliberazione n. 128/2024/PRSE del 2 maggio 2024, con la quale questa Corte ha analizzato il questionario al rendiconto 2021-2022;

vista la ripartizione tra i magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 16 settembre 2024, n. 10;

vista l'ordinanza n. 30 del 24 settembre 2025, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udita la relatrice, Dott.ssa Chiara Grassi;

IN FATTO E IN DIRITTO

Rientra nell'ambito della giurisdizione piena ed esclusiva della Corte dei conti nella materia di contabilità pubblica (artt. 100, 103 e 25 Cost.), l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali.

In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per l'esercizio in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la verifica dell'equilibrio di bilancio, la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento e la relativa sostenibilità, la gestione di cassa, gli organismi partecipati del Comune, nonché la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari.

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo riferita alla gestione finanziaria del Comune di Castel Castagna (di 425 abitanti), ha preso in esame le informazioni provenienti dai seguenti documenti:

- relazione-questionario dell'Organo di revisione sul rendiconto 2023, acquisita in data 30 ottobre 2024, prot. n. 3963, nonché questionario sul bilancio di previsione 2024-2026, acquisito in data 22 ottobre 2024, prot. n. 3497;

- relazione al rendiconto redatta dall'Organo di revisione acquisita tramite BDAP in data 7 maggio 2024, prot. n. 119851;

- schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) relativi al suddetto documento contabile nonché ulteriore documentazione relativa al rendiconto e al bilancio di previsione presente sul sito internet istituzionale;

Con deliberazione n. 128/2024/PRE del 2 maggio 2024, questa Sezione ha analizzato il rendiconto 2021-2022.

L'istruttoria si è concentrata sui profili di seguito evidenziati.

Approvazione rendiconto

Il comune di Castel Castagna (TE) ha approvato il rendiconto 2023 con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 30 aprile 2024, rispettando il termine normativamente previsto del 30 aprile.

Equilibri di bilancio.

La costruzione degli equilibri in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 118 del 2011 è rappresentata nella tabella che segue:

Tabella n. 1 – Equilibrio complessivo. Esercizio 2023

ESERCIZIO 2023	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	182.421,71	-	182.421,71
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	96.802,39	-	96.802,39
Risorse vincolate nel bilancio (-)	7.668,04	-	7.668,04
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	77.951,28	-	77.951,28
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	8.614,55	-	8.614,55
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	69.336,73	-	69.336,73

Fonte: Elaborazione della Sezione sulla relazione dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

Nell'esercizio in esame risulta essere stata rispettata la previsione di cui all'art. 1, comma 821, della l. n. 145 del 2018, in quanto il Comune ha conseguito un risultato di competenza positivo, tale per cui si può considerare in equilibrio finanziario.

Risultato di amministrazione e sua composizione.

All'esito dell'istruttoria svolta, il Comune presenta un risultato di amministrazione positivo pari ad euro 253.546,31, in aumento rispetto all'annualità 2022 (euro 206.282,91).

Tabella n.3 - Risultato di amministrazione 2023

	2023
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	459.010,98
Riscossioni	1.717.197,72
Pagamenti	2.024.493,31
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	151.715,39
Residui attivi	2.337.973,76
Residui passivi	1.931.819,76
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	13.562,48
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	290.760,60
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE: AVANZO (+) / DISAVANZO (-) CONTABILE	253.546,31

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP-Allegato a)

Tale aumento è dovuto, principalmente, alla maggiore consistenza dei residui attivi che passano da euro 1.803.062,18 nel 2022 ad euro 2.337.973,76 nell'esercizio 2023.

Il Fondo pluriennale vincolato ha un valore complessivo di euro 304.323,08, di cui euro 13.562,48 per la parte corrente ed euro 290.760,60 per la parte capitale.

Effettuati gli accantonamenti ed i vincoli previsti dalla normativa, l'esercizio chiude con un avanzo di amministrazione di euro 11.918,74, superiore al 2022 (euro 10.182,58)

Nel dettaglio, la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, nelle sue componenti, viene di seguito riportata:

Tabella n. 4 - Composizione Risultato di amministrazione 2023

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	253.546,31
PARTE ACCANTONATA	
di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	145.364,63
Fondo anticipazioni liquidità	64.501,44
Fondo perdite società partecipate	-
Fondo contenzioso	6.000,00
Altri accantonamenti	10.420,33
TOTALE PARTE ACCANTONATA	226.286,40
PARTE VINCOLATA	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	15.341,17
Vincoli derivanti da trasferimenti	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
Altri vincoli	-
TOTALE PARTE VINCOLATA	15.341,17
PARTE DEGLI INVESTIMENTI	-
TOTALE PARTE DEGLI INVESTIMENTI	-
TOTALE PARTE DISPONIBILE	11.918,74

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Nell'ultimo triennio l'andamento del risultato di amministrazione risulta il seguente:

Tabella n.5 -Evoluzione risultato di amministrazione ultimo triennio

	2021	2022	2023
Risultato di amministrazione (A)	70.846,43	206.282,91	253.546,31
Composizione del risultato di amministrazione:			
Parte accantonata (B)	66.420,23	120.869,46	226.286,40
Parte vincolata (C)	0,00	75.230,87	15.341,17
Parte destinata agli investimenti (D)	0,00	0,00	0,00
Parte disponibile (E=A-B-C-D)	4.426,20	10.182,58	11.918,74

Fonte: Relazione-questionario al rendiconto 2023

Parte accantonata del risultato di amministrazione

-Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il FCDE accantonato nel 2023, pari ad euro 145.364,63, è generato dai residui di parte corrente (euro 522.083,09 dal Titolo 1 ed euro 271.584,84 dal Titolo 3) e rappresenta il 6,35 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre, che diventa il 18,31 per cento se si considera in particolare il Titolo 1 e il Titolo 3.

Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo per l'anno 2023, emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", ha accantonato a FCDE euro 137.217,34, una somma pari al 26,28 per cento dei residui mantenuti (euro 522.083,09, di cui euro 229.774,75 relativi alla competenza ed euro 292.308,34 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa";
- con riferimento al Titolo 3 "Entrate extratributarie", ha accantonato a FCDE euro 8.147,29, una somma pari al 3 per cento dei residui mantenuti (euro 271.584,84, di cui euro 73.577,72 relativi alla competenza ed euro 198.007,12 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" e alla Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti".

Nell'esercizio 2023 l'Ente ha registrato un grado di riscossione della gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 del 49,22 per cento e del 51,61 per cento. Relativamente alla gestione in conto

residui le percentuali ammontano al 14,73 per cento per il Titolo 1 e al 18,55 per cento per il Titolo 3.

La tabella *“Andamento della riscossione in conto residui nell’ultimo quinquennio”*, presente nella relazione-questionario 2023, dà evidenza di percentuali nulle di riscossione per Sanzioni per violazione codice della strada, Fitti attivi e canoni patrimoniali, Proventi acquedotto e canoni di depurazione. Risulta, invece, una percentuale minima di riscossione del 12 per cento per IMU/TASI, a fronte di una mole consistente di residui iniziali di euro 199.548,70 e una percentuale di riscossione del 25,22 per cento per TARSU/TIA/TARI/TARES, a fronte di una mole di residui iniziali di euro 142.205,17.

Si ricorda che i principi contabili vigenti prevedono l’accertamento integrale di tutte le entrate e al tempo stesso la neutralizzazione degli effetti negativi della potenziale mancata riscossione tramite l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L’accantonamento va parametrato in base all’andamento delle somme rimosse negli esercizi precedenti, computando nel calcolo tutte le entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, con correlato onere di esaustiva motivazione nel caso di eventuale esclusione di tali risorse dal meccanismo di quantificazione del fondo (Corte conti, Sez. Aut., deliberazione n. 14/2016/INPR, Sez. controllo Lombardia n. 65/2024/PRSE).

È necessario, pertanto, che l’Ente effettui una specifica analisi di tutti i residui mantenuti in bilancio verificando la ragione del credito, lo stato ed i tempi di effettiva esigibilità, già in sede di approvazione del prossimo rendiconto ai fini di ripristinare la corretta valutazione del fondo in esame.

-Altri fondi

In ordine agli altri fondi accantonati nel risultato di amministrazione, risultano i seguenti stanziamenti:

- Fondo anticipazioni di liquidità: euro 64.501,44 con quota FAL da iscrivere in entrata del bilancio 2024 di euro 2.685,57;
- Fondo rischi contenzioso: euro 6.000,00 per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze;
- Fondo indennità di fine mandato del Sindaco: euro 10.420,33;
- Fondo riserva spese impreviste: euro 7.734,76.

Non risultano accantonamenti al Fondo garanzia debiti commerciali.

Questa Sezione, sulla base dall'analisi della relazione-questionario al rendiconto 2023 e in considerazione di quanto dispone l'art. 1, comma 859 e ss., della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, sulla base dei dati contabili a disposizione, ha provveduto alla verifica dei presupposti che richiedono l'eventuale obbligo di accantonamento del FGDC.

Nel dettaglio, tale obbligo scatta nei casi in cui sussista una delle due condizioni previste dal comma 859 della citata legge:

- la mancata riduzione del 10 per cento dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
- il mancato rispetto dei tempi di pagamento, ove l'indicatore annuale dei tempi di pagamento dell'esercizio precedente risulti superiore al termine di 30 (o 60) giorni previsto dall'art. 4, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Qualora un ente non rispetti anche una soltanto delle due condizioni sopra ricordate, dovrà accantonare solamente l'importo correlato alla condizione non rispettata. Se invece non rispetta alcuna delle due condizioni, l'importo da accantonare sarà determinato dalla somma del 5 per cento conseguente alla mancata riduzione dello stock di debito e della ulteriore percentuale ragguagliata alla misura del ritardo riscontrato.

Dai dati consultati sul sito *internet* del Comune, in ordine alla prima delle menzionate condizioni, risulta un totale debito residuo commerciale di euro 102.051,82 per l'esercizio 2022, ed euro 44.073,64 per l'esercizio 2021; in ordine alla seconda delle condizioni, invece, risulta un indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di 10,56 gg.

Ne consegue che l'Ente non ha conseguito la prima delle condizioni poiché il debito residuo 2022 non è stato ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2021. Pertanto, al termine dell'esercizio 2023 sussisteva l'obbligo di accantonamento del Fondo garanzia debiti commerciali nel risultato di amministrazione.

Parte vincolata del risultato di amministrazione

Tra le quote che compongono il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, figurano risorse vincolate per euro 15.341,17 derivanti da leggi e principi contabili.

Dall'analisi delle risorse vincolate e del prospetto a/2 relativi ai rendiconti 2021 e 2022 estrapolati da BDAP, si riscontra, inoltre, che a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19 l'Ente nell'esercizio 2023 non ha vincolato risorse.

In ordine al "Fondone Covid", le cui indicazioni sono contenute nell'all. c) del Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 febbraio 2024 (integrato dal successivo del 19 giugno 2024), nella colonna "importo da acquisire al bilancio della Stato", non risultano posizioni debitorie per l'Ente. Analogamente, dall'analisi dei dati di cui all'all. e), per la colonna "ristori non utilizzati al 31.12.2022, con rettifica energia", non emerge una posizione debitoria.

Parte destinata agli investimenti

Tra le quote che compongono il risultato di amministrazione del Comune, non figurano risorse destinate agli investimenti.

Gestione dei residui

-Residui attivi-

In riferimento all'analisi della gestione dei residui attivi, al 31 dicembre 2023 ammontano ad euro 2.337.973,76 e sono composti da euro 1.142.977,67 da esercizi precedenti ed euro 1.194.996,09 da esercizio di competenza.

Nel dettaglio, la gestione dei residui attivi viene analizzata nella tabella successiva:

Tabella n. 6 - residui attivi 2023

RESIDUI ATTIVI	2023
RESIDUI INIZIALI	1.803.062,18
RISCOSSIONI C/R	498.015,11
RIACCERTAMENTO RESIDUI	-162.069,40
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	1.142.977,67
RESIDUI DI COMPETENZA	1.194.996,09
TOTALE RESIDUI	2.337.973,76
% RISCOSSIONE RESIDUI	27,62
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	19,49
CAPACITA' RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE (P2)	9,36
CAPACITA' RISCOSSIONE TOTALE (P8)	40,72

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Dai dati sopra esposti rileva, per l'esercizio 2023, una quota di formazione, rispetto al complesso delle entrate di competenza, pari al 19,49 per cento, in diminuzione rispetto all'esercizio 2022 (23,33 per cento), e una quota di riscossione pari al 27,62 per cento, in miglioramento rispetto all'esercizio precedente (25,39 per cento).

L'indice P8 relativo alla capacità di riscossione totale è pari al 40,72 per cento ed è inferiore al limite minimo di 47 previsto dal d.m. 28 dicembre 2018, adottato di concerto fra il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 242, comma 2, del Tuel.

L'indice P2 relativo alla capacità di riscossione delle entrate proprie è pari al 9,36 per cento, inferiore al limite del 22 per cento previsto dallo stesso d.m.

Occorre sottolineare che il mancato rispetto anche di uno solo dei parametri di deficitarietà costituisce un "campanello di allarme" sulla tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria e, pur non rendendo l'Ente strutturalmente deficitario, rappresenta una criticità che richiede l'adozione di concrete misure correttive da parte dell'Ente medesimo.

In ordine all'anzianità dei residui attivi è emerso che sul totale dei residui attivi (euro 2.337.973,76) la maggiore consistenza è presente principalmente sul Titolo 1 (*Entrate di natura tributaria*), sul Titolo 2 (*Trasferimenti correnti*) e soprattutto sul Titolo 4 (*Entrate in conto capitale*) come riportato nella seguente tabella:

Tabella n. 7 – analisi residui attivi al 31 dicembre 2023.

TITOLI	ESERCIZI PRECEDENTI	2020	2021	2022	2023	TOTALI
TITOLO 1	32.929,35	25.594,46	60.076,25	173.708,28	229.774,75	522.083,09
TITOLO 2	42.646,90	42.406,34	38.900,00	62.476,01	315.765,74	502.194,99
TITOLO 3	90.955,36	32.134,33	51.142,06	23.775,37	73.577,72	271.584,84
TITOLO 4	2.399,99	138.260,07	251.981,47	31.901,47	569.886,25	994.429,25
TITOLO 5	-	-	-	-	-	-
TITOLO 6	-	-	-	-	-	-
TITOLO 7	-	-	-	-	-	-
TITOLO 9	27.267,33	-	3.205,75	11.216,88	5.991,63	47.681,59
TOTALI	196.198,93	238.395,20	405.305,53	303.078,01	1.194.996,09	2.337.973,76

Fonte: Relazione-questionario e Relazione al rendiconto 2023

Quanto alle modalità di riscossione delle principali entrate proprie, dal questionario relativo al rendiconto dell'esercizio 2023, emerge che la riscossione di IMU/TASI,

TARSU/TIA/TARI/TARES, Fitti attivi e canoni patrimoniali viene gestita direttamente dall'Ente.

Si raccomanda la necessità di una maggiore verifica delle voci classificate nei residui attivi, al fine di trattenere in bilancio solo quelle la cui riscossione abbia un maggior grado di certezza. La presenza di una consistente mole di residui attivi e passivi, anche in riferimento al valore del risultato di amministrazione, impone un richiamo all'osservanza della normativa e dei principi contabili in materia di accertamento ordinario (artt. 3, comma 4, D.lgs. n. 118 del 2011; 228, comma 3, del TUEL; principio di contabilità applicata di cui al par. 9.1 dell'All. 4/2 al D.lgs. n. 118 del 2011).

Inoltre, l'eventuale presenza di residui attivi non effettivamente corrispondente a crediti, implica la contabilizzazione di poste attive inesistenti e da ciò deriva serio pericolo per l'equilibrio e la tenuta del bilancio.

-Residui passivi-

In riferimento all'analisi della gestione dei residui passivi, al 31 dicembre 2023 ammontano ad euro 1.931.819,76 e sono composti da 1.142.977,67 da esercizi precedenti ed euro 1.194.996,09 da esercizio di competenza.

Tabella n. 8 - residui passivi 2023

RESIDUI PASSIVI	2023
RESIDUI INIZIALI	1.501.993,69
PAGAMENTI C/R	415.820,17
RIACCERTAMENTO RESIDUI	-94.468,83
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	991.704,69
RESIDUI DI COMPETENZA	940.115,07
TOTALE RESIDUI	1.931.819,76
% PAGAMENTI RESIDUI	27,68
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	36,88

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Per l'esercizio 2023 rileva una capacità di pagamento pari al 27,68 per cento, in diminuzione con l'andamento dell'esercizio 2022 in cui era del 49,02 per cento, e una quota di formazione, rispetto al complesso degli impegni, pari al 36,88 per cento, in miglioramento rispetto all'annualità precedente in cui era del 34 per cento

In ordine all'anzianità dei residui passivi, è emerso che sul totale dei residui passivi (euro 1.931.819,76) la maggiore consistenza è presente sul Titolo 2 (*Spese in conto capitale*) come riportato nella seguente tabella:

Tabella n. 9 – analisi residui passivi al 31 dicembre 2023

TITOLI	ESERCIZI PRECEDENTI	2020	2021	2022	2023	TOTALI
TITOLO 1	5.900,00	2.892,81	4.298,81	33.253,19	147.065,21	193.410,02
TITOLO 2	2.381,55	456.495,79	238.946,19	247.536,35	769.391,65	1.714.751,53
TITOLO 3	-	-	-	-	-	-
TITOLO 4	-	-	-	-	-	-
TITOLO 5	-	-	-	-	-	-
TITOLO 7	-	-	-	-	23.658,21	23.658,21
TOTALI	8.281,55	459.388,60	243.245,00	280.789,54	940.115,07	1.931.819,76

Fonte: Relazione-questionario e relazione al rendiconto 2023

Come noto, l'evoluzione dei residui passivi nei diversi esercizi è strettamente correlata anche alla capacità dell'Amministrazione di far fronte, nei tempi previsti, alle proprie obbligazioni. Nella sezione "*Amministrazione trasparente – pagamenti dell'amministrazione*" del sito istituzionale del Comune di Castel Castagna risulta un indicatore di tempestività dei pagamenti annuale per il 2023 pari a 5,19 gg con un importo annuale di pagamenti relativi a transazioni commerciali posteriori alla scadenza di euro 287.478,36; dalla consultazione del sito del Mef risulta, tuttavia, un diverso indicatore di tempestività dei pagamenti di 21,09 gg. L'ammontare complessivo dei debiti al 31.12.2023 è di euro 213.844,97 con un numero di imprese creditrici pari a 49.

Analisi della liquidità.

In ordine alla gestione della liquidità, la consistenza del fondo cassa nell'ultimo triennio risulta la seguente:

Tabella n. 10-andamento gestione della liquidità

	2021	2022	2023
Fondo cassa al 31.12	458.884,82	459.010,98	151.715,39
di cui cassa vincolata	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dati BDAP e relazione-questionario al rendiconto 2023

Nel dettaglio, per l'esercizio 2023, dalla consultazione dei dati contabili, rileva che il fondo cassa ad inizio anno ammonta ad euro 459.010,98, per passare a fine esercizio ad euro 151.715,39 a seguito di riscossioni per euro 1.717.197,72 e pagamenti per euro 2.024.493,31.

Attuazione PNRR

Dall'esame della tabella PNRR 2024_NAZIONALE risultano per il Comune di Castel Castagna cinque progetti appartenenti alla Missione 2 - Componente 4 per un importo complessivo di euro 1.290.000,00. Tutti sono "attivi" e "totalmente definanziati per rimodulazione del PNRR"; nel dettaglio, quattro sono "conclusi" con fondi erogati "in tutto" o "in parte", uno "avviato" e "in attesa di erogazione dei fondi".

Questa Sezione si riserva uno specifico ulteriore approfondimento ai sensi dell'art. 7, comma 7, del d.l. n. 77 del 2021 secondo cui: *"La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, riferisce, almeno annualmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR"*.

Organismi partecipati

In merito agli Organismi partecipati, il Comune ha provveduto alla trasmissione a questa Sezione regionale di controllo della delibera di Consiglio comunale n. 14 del 20 dicembre 2024 relativa alla ricognizione delle partecipazioni per l'anno 2023. Risultano le seguenti partecipazioni:

Tabella n. 13 – partecipazioni al 31.12

Partecipata	Attività	Quota part.	Esito rilevazione
MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE S.p.A.	Trattamento e smaltimento dei rifiuti	Diretta-0,58%	Mantenimento
RUZZO RETI S.p.A.	Gestione servizio idrico	Diretta-2,27%	Mantenimento
TEAM S.p.A.	Smaltimento rifiuti indifferenziati	Indiretta-2%	Mantenimento
COGESA S.p.A.	Smaltimento rifiuti indifferenziati	Indiretta-0,083%	Mantenimento

Fonte: Elaborazione della Sezione su deliberazione Consiglio comunale n. 14 del 20 dicembre 2024 e Relazione sulla gestione 2023

Nella relazione-questionario e nel questionario al rendiconto 2023, l'Organo di revisione attesta di aver *"verificato che è stata effettuata la conciliazione dei rapporti debitori e creditori tra l'Ente e gli Organismi partecipati"*.

Nella Relazione sulla gestione 2023, la Giunta attesta che la società Ruzzo Reti S.p.A., con una nota del 20 febbraio 2023, “dichiarava di avere un debito verso il Comune per euro 104.507,94”.

Spese di rappresentanza

Risulta trasmesso il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di Governo per l'esercizio 2023 (pari a zero). Non risulta, invece, reperibile il regolamento interno per le spese di rappresentanza. Si rammenta, sul punto, che tale regolamento vale come strumento idoneo a garantire trasparenza, imparzialità ed economicità delle spese di che trattasi, in attuazione del principio di buon andamento sancito dall'articolo 97 della Costituzione.

Andamenti della gestione attuale e possibili fattori di criticità/squilibrio

In linea con quanto evidenziato dalla Sezione delle Autonomie circa la rilevanza dei dati di cassa attuali per il monitoraggio dell'andamento della gestione finanziaria (cfr. Programmazione dei controlli 2021, approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR), vengono di seguito riportati i dati più recenti relativi alla gestione di cassa dell'Ente. A tale riguardo, va anche ricordato come la riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle disponibili alla data del 31 dicembre 2024 dalle banche dati, unitamente all'analisi del ricorso all'anticipazione di tesoreria, può favorire l'eventuale adozione di provvedimenti correttivi (cfr. SS.RR. in spec. comp. deliberazione n.4/2022):

- gli incassi totali sono pari ad euro 3.759.522,69, in aumento rispetto al 2023 in cui risultano pari alla somma di euro 1.717.197,72. Tale aumento è dovuto, principalmente, alle maggiori entrate in conto capitale che da euro 675.635,00 passano ad euro 2.497.704,34;
- i pagamenti totali ammontano ad euro 3.165.664,20, in aumento rispetto al 2023 in cui ammontavano ad euro 2.024.493,31. Tale aumento è dovuto, principalmente, alle spese del Titolo 2, che da euro 839.804,37 nel 2023 passano ad euro 1.832.608,66 nel 2024;
- dall'analisi del prospetto “disponibilità liquide” dicembre 2024, emerge un fondo di cassa al 31.12 di euro 745.573,88, in aumento rispetto all'importo al 1° gennaio 2024 (euro 151.715,39).

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- ad adottare le opportune azioni volte al necessario smaltimento dei residui passivi e alla corretta eliminazione dei residui attivi vetusti, in particolare dei crediti pregressi, tenuto conto anche dei termini di prescrizione con costante verifica della quota accantonata come fondo crediti di dubbia esigibilità;
- a prestare attenzione alla corretta quantificazione del FCDE, nonché dei vincoli e degli accantonamenti sul risultato di amministrazione;
- alla costante osservazione del fondo di cassa con la quantificazione della quota vincolata, sulla base dei principi fissati dal d.l. n. 60 del 2024.

L'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239 TUEL, è tenuto ad esercitare la propria funzione di collaborazione e vigilanza con la massima diligenza, anche con specifico riferimento alle osservazioni sopra formulate, nel pieno rispetto della vigente normativa.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Castel Castagna (TE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 1° ottobre 2025.

L'Estensore

Chiara GRASSI



Il Presidente

Ugo MONTELLA



Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto

